

COMUNE DI PIANEZZA

ACCORDO DECENTRATO RELATIVO A:

MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS.50/2016). MODIFICA

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145"

L'anno 2020, addì 24 del mese di dicembre, presso la sala Giunta del Comune di Pianezza

TRA

Il Presidente della delegazione di parte Pubblica – Dott. Paolo Morra – Segretario Generale

E

Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.

Colonna Ernesto - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.S.

Addamo Alessandro - dipendente comunale – RSU

Di Domenico Gianluca - dipendente comunale – RSU

Virgilio Carlo– dipendente comunale - RSU

1. MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS.50/2016). MODIFICA

PREMESSO CHE

- L' art. 113 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 (Incentivi per funzioni tecniche) prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. A valere su tali stanziamenti le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 3.07.2019 a seguito di approvazione di apposito accordo decentrato, veniva approvato il regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017, svolte dal personale dipendente dell'Ente e finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Ritenuto opportuno modificare il precedente accordo decentrato sottoscritto in 28.06.2020, approvando successivamente il nuovo regolamento, le parti sopra indicate stipulano la seguente preintesa:

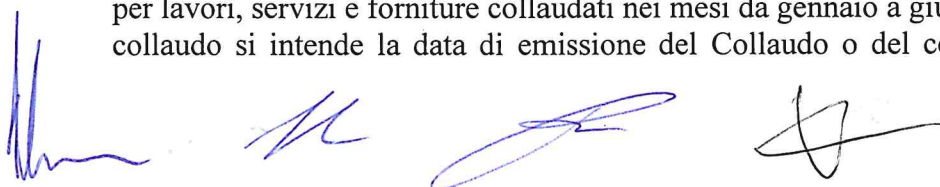
Art. 2 dell'accordo decentrato – art. 4 del relativo Regolamento:
modifica del comma 1:

"Il fondo di incentivazione è costituito da una somma non superiore al 2 per cento modulata sull'importo posto a base di gara di lavori, forniture e servizi, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito del procedimento. Sono escluse dal calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, espropri ed IVA. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, servizio o fornitura per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti"

cancellazione dei punti A e B.

Art. 9, comma 2 del Regolamento:

"L'erogazione degli incentivi è disposta con cadenza semestrale, nel mese di gennaio per lavori, servizi e forniture collaudati nei mesi da luglio a dicembre dell'anno precedente e nel mese di luglio per lavori, servizi e forniture collaudati nei mesi da gennaio a giugno dell'anno in corso. Per data del collaudo si intende la data di emissione del Collaudo o del certificato di regolare esecuzione di



lavori, servizi o forniture, da parte del Collaudatore, del Direttore Lavori o del Direttore per l'esecuzione del Contratto”.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Premesso che l'art. 1, comma 1091 della Legge 145 del 30.12.2018 recita testualmente:

“Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano la seguente preintesa, che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sarà oggetto di regolamento approvato dalla Giunta Comunale:

Articolo 1

(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi)

1. Annualmente è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità indicate nel precedente articolo 1 quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 80% all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di Posizione Organizzativa, e per una quota del 20% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

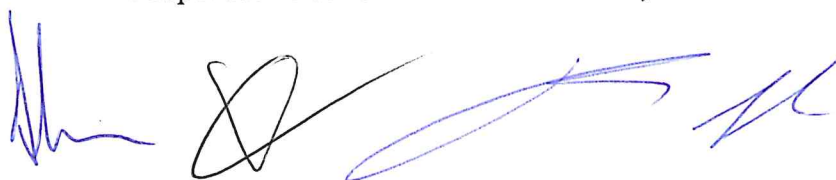


3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui *"Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*.
4. Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017¹ nell'intesa che la loro permanenza nel fondo e successiva erogazione è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili, ove di verifici tale fattispecie.
5. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal rendiconto di gestione approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento all'ammontare degli effettivi incassi derivanti dal pagamento di avvisi di accertamento e liquidazione riferiti all'anno solare, nonché gli incassi riversati, nell'anno di riferimento, dal concessionario della riscossione relativo agli avvisi sopra menzionati.
6. In caso di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, viene meno la copertura legislativa per la remunerazione del compenso incentivante e le relative somme costituiranno economia di spesa.

Art. 2

(Ripartizione del compenso incentivante)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Settore Finanziario redige una relazione dettagliata sugli avvisi di accertamento/liquidazione emessi e riscossi al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con l'incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nei termini.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, pari all'80% del 5,0% del totale incassato, sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile del Settore Finanziario 28,90%



- Responsabile dell'ufficio tributi 27,30%
- Istruttori ufficio tributi 53,80%.

Le sopra indicate percentuali sono ridotte in misura proporzionale all'effettiva presenza in servizio nei casi di astensione facoltativa dal lavoro e di orario part time . In tal caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure dell'ufficio tributi.

Art. 3 **(Liquidazione del compenso incentivante)**

Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, viene adottata apposita determinazione da parte del responsabile del settore affari generali, che recependo la relazione del responsabile del Settore Finanziario procede alla liquidazione dell'incentivo.

Art.4 **(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)**

Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Per la delegazione di parte pubblica

Dott. Paolo Morra- Segretario Comunale - Presidente

Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentano i signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.



COLONNA Ernesto – C.G.I.L. F.P.S.

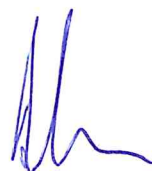


La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente:

ADDAMO Alessandro- R.S.U.

DI DOMENICO Gianluca- R.S.U.

VIRGILIO Carlo – R.S.U.

Wm. H.